

CONV 605/03

CONTRIB 272

FØLGESKRIVELSE

fra: sekretariatet
til: konventet

Vedr.: Bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet
– "Bemærkninger til udkastet til forfatningstraktatens artikel 24 og 25"

Generalsekretæren for konventet har modtaget vedlagte bidrag fra Elena Paciotti, suppleant til konventet.

**Contributo di Elena Paciotti, membro supplente, alla Convenzione sul Futuro dell'Europa
Osservazioni sul progetto di articoli 24 e 25 del trattato Costituzionale.**

Sono leggi solo quelle approvate dal Parlamento.

Nello Stato di diritto, la legge ha assunto una specifica posizione costituzionale: essa è il prodotto delle scelte politiche imputabili all'organo rappresentativo della volontà popolare. Lo Stato di diritto si fonda sul principio di legalità non già perché la legge sia in astratto una fonte dotata di dignità superiore ad altre, ma perché la legge promana dagli organi rappresentativi (dai Parlamenti), e il meccanismo rappresentativo è quello che consente agli elettori di far sentire il proprio peso nelle scelte degli organi titolari dei pubblici poteri. Di leggi europee, dunque, sarebbe opportuno parlare soltanto in riferimento ad atti approvati dal Parlamento europeo.

In contrasto con questi principi l'art. 25 proposto dal Presidium prevede al comma 2 che in taluni casi – che saranno specificati nella seconda parte della Costituzione – “le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Consiglio”.

Per rispettare il principio democratico questa previsione dovrebbe essere soppressa, come richiesto con un apposito emendamento da me presentato insieme con altri.

Ove si intendesse mantenere un potere del Consiglio di adottare disposizioni legislative in casi particolari e in via di urgenza, occorrerebbe, quanto meno, prevedere una successiva ratifica del Parlamento e regolamentare gli effetti della mancata approvazione parlamentare.

Infine, se nessuna di queste proposte fosse accettata e restasse quindi non colmato il "deficit democratico" dell'Unione, sarebbe necessario – anche per non trarre in inganno i cittadini – non chiamare “ leggi” le decisioni di carattere normativo assunte dal solo Consiglio.

In questa ipotesi, si dovrebbe prevedere un'altra categoria di atti normativi (risoluzioni, decisioni quadro o simili) definita nell'art. 24 e regolamentata nell'art. 25.
